



TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA CIVILE -

IL GIUDICE

sul ricorso ai sensi dell'art. 283 CCII presentato in data 13.10.2025 dalla Sig.ra **NAPOLITANO LUCIA** (CF NPLLCU80S70F839G), assistito e difeso dagli Avv.ti Sergio Colombo e Chiara Boniotti e coadiuvata dal Gestore della Crisi Dott Lorenzo Dormia, ha emesso il seguente:

DECRETO

Letta la relazione del gestore della crisi Dott. Lorenzo Dormia;

PREMESSO che secondo quanto riferito dal Gestore della Crisi la sovraindebitata:

- Non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV- Capo II o dal titolo V- Capo IX del CCII;
- Non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ad uno degli strumenti disciplinati dai già menzionati capi del CCII;
- Non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 72 e 82 CCII;
- Si è impegnato a prestare la collaborazione necessaria alla ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale, fornendo la relativa documentazione;
- La Sig.ra Lucia Napolitano versa in uno stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett b) e c) del CCII, in quanto, la debitrice qualificata "consumatore", percepisce solo un reddito di lavoro dipendente, a fronte di debiti scaduti per l'importo di euro 330.058,19;

rilevato che ai sensi dell'art. 283 comma 2 CCII ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento

suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159;

considerato che il Gestore della Crisi nella propria relazione particolareggiata, calcola l'equazione matematica di cui all'art. 283 comma 2 CCII e il confronto, tra il reddito prodotto e quello equivalente ISEE per il sostentamento proprio e delle spese proprie e della propria famiglia, dimostra l'evidente incapacità della sig.ra Napolitano di poter far fronte alle proprie obbligazioni;

considerato che la sovraindebitata non è in grado di offrire ai creditori alcuna apprezzabile utilità per ripianare il proprio debito e il reddito percepito è appena sufficiente a consentire una vita dignitosa;

Considerato che l'alternativa liquidatoria (l'apertura di una procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII) risulta manifestamente antieconomica in quanto la sovraindebitata non sarebbe in grado di versare alcuna somma per il soddisfacimento parziale dei creditori;

ritenuta la meritevolezza della debitrice atteso che la situazione di sovraindebitamento è dovuta al periodo in cui la stessa decideva con il proprio convivente di allora, di acquistare l'immobile che sarebbe stato adibito per la futura famiglia, contando anche sul sostegno economico dell'allora convivente e successivamente con la separazione, si trovava costretta a sostenere da sola tutti i costi di sostentamento della propria famiglia, nel frattempo arricchita dalla presenza di due figli senza che le venisse versato un mantenimento. La debitrice ha affidato la solvibilità del proprio debito al lavoro che aveva e alle valutazioni tecniche effettuate dalla banca che aveva valutato positivamente il proprio merito creditizio, dimostrando prudenza nell'assumere obbligazioni.

PQM

Dichiara inesigibili i debiti alla data del 13.10.2025 contratti dalla **Sig.ra NAPOLITANO LUCIA (CF NPLLCU80S70F839G)**, con conseguente improcedibilità delle eventuali azioni esecutive intraprese dai creditori e cessazioni delle trattenute per cessione del quinto;

- Dispone che entro il 31 dicembre di ciascun anno per gli anni 2025-2026-2027-2028, il gestore della crisi depositi una sintetica relazione riguardante la situazione reddituale, patrimoniale ed occupazionale del debitore e dei suoi familiari conviventi unitamente alle (eventuali) buste paga e alle dichiarazioni dei redditi del debitore;
- Dispone che il presente decreto sia comunicato entro 15 gg dal gestore della crisi, a mezzo pec, o in mancanza a mezzo raccomandata a.r, ai creditori i quali possono proporre opposizione nel termine di 30 gg con atto depositato in cancelleria fallimentare del Tribunale di Lecco ai sensi dell'art. 283, comma 8, CCII;

Si comunichi al ricorrente e al Gestore della Crisi Dott. Lorenzo Dormia.

Lecco 31.10.2025

IL GIUDICE

Dott.ssa Sara Cargasacchi